ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	
DALL'A.C. 2021/2022 ALL'A.C.2025/2026	
TRA	
L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di	
seguito denominata <i>Università</i> o <i>Soggetto Promotore</i> con sede in	
Torino, via G.Verdi 8, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof.	
Stefano GEUNA,	
E	
L'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, in prosieguo d'atto	
denominato "Ospedale" o Soggetto Ospitante, con sede in Genova,	
Largo Rosanna Benzi 10, in persona del Legale Rappresentante,	
Dott.Salvatore Giuffrida	
PREMESSO CHE	
- II D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni,	-
all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le	_
specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli	
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le	
Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per	
disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti	
in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi	
tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli	
IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;	
- II D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI disciplina la	
Formazione dei medici specialisti;	
1	

- II DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di	
formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del	
D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione	
con l'Università e la Regione;	
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 disciplina il	
"Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in	
attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M.	
270/2004;	
-II Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli	
standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di	
idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;	
- Il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono	
le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro	
diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le	
attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione	
specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo	
che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di	
una rete di più strutture in collaborazione tra loro.	
Le strutture di rete si distinguono in:	
a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per	
l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione	
professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della	
Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa,	
didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il	
coordinamento e/o la direzione delle stesse;	

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della	
Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono	
della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono	
convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di	
raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività	
assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le	
strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia	
extra universitaria.	
Le strutture di cui sopra (punti a) e b) devono essere accreditate su	
proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della	
Salute di concerto con il MIUR.	
c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o	
private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le	
quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in	
cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività,	
laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di	
sede o nelle strutture collegate.	
-Il Decreto direttoriale MIUR 19 luglio 2021, n. 21231 ha stabilito di	
accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria	
dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa	
lista delle strutture della rete formativa;	
-l'art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di	
utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete	
formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi	
Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie;	

-le strutture dell'Ospedale sono state individuate dall'Università su	
proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e	
requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 21231/2021 di cui	
in premessa;	
QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
Art. 1 Premesse e allegati	
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del	
presente Accordo.	
Art. 2 Oggetto dell'Accordo	
L'Ospedale si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole	
di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all'allegato, per	
periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività	
formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.	
Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Ospedale	
garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-	
sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.	
L'Ospedale consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i	
propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario	
e servizio lavanderia.	
Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di	
riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale	
complessiva alla formazione degli specializzandi.	
L'Ospedale garantisce, per le strutture in allegato, gli standard	
minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n.	
402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica,	
 _	

organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in	
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.	
L'Ospedale assume l'impegno, durante il periodo di validità della	
convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a	
disposizione e indicate nell'allegato; inoltre assume l'obbligo di	
segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali	
variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale	
delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.	
12, comma 2.	
Art. 3 Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale	
I Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni	
specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività	
teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite	
nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli	
interventi pratici che devono aver personalmente compiuto per	
 essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.	
All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori delle Scuole di	
Specializzazione di cui all'Allegato comunicano al Legale	
 Rappresentante dell'Ospedale, i nominativi degli specializzandi e la	
durata del periodo di formazione di questi.	
La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici	
ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato	
dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle	
attività formative dello specializzando é riservato allo svolgimento di	
attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).	

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la	
partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche	
dell'Ospedale presso il quale è assegnato dal Consiglio della Scuola	
di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti	
assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle	
direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle	
strutture dell' Ospedale.	
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal	
medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale	
di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa	
presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta	
espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di	
cui al comma 3.	
In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è	
sostitutiva di quella del personale di ruolo.	
L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili	
delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti,	
che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di	
Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.	
Art. 4 Attività didattica	
L'Ospedale mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della	
struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per	
l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad	
 integrazione della formazione connessa alla didattica.	
Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento	

didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari	
 competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle	
proposte dei Consigli delle Scuole di Specializzazione formulate	
tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed	
assistenziali.	
Art. 5 Tutor	
 Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed	
assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e	
tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della	
Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata	
qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di	
documentata capacità didattico-formativa.	
I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari	
(esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.	
Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante	
 dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale	
universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a	
 personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con	
il SSN.	
Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale,	
ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi,	
costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi	
 comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi	
 di secondo livello dirigenziale.	
 Art. 6 Copertura assicurativa	
_	

Agli specializzandi è garantita da parte dell' <i>Università</i> la copertura	
 assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con	
l'attività formativa e didattica specifica.	
L'Ospedale presso il quale si svolge l'attività formativa provvede, con	
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi	
professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni	
connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione	
nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.	
In ogni caso, l'Ospedale deve garantire agli specializzandi la	
copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che	
possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche	
avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.	
L'Ospedale si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata	
comunicazione dell'evento all' <i>Università</i> per gli adempimenti di	
competenza.	
 Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica	
Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività	
clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San	
 Luigi di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole	
di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di	
Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il	
personale dipendente del S.S.N.	
Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data	
comunicazione all' <i>Università</i> .	
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni	
0	

ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati	
 dall'Ospedale di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli	
previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi	
rischi.	
L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà,	
altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all'art.	
37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.	
Art. 8 Sicurezza	
L'Ospedale si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di	
quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni	
nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano	
tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.	
L'Ospedale garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e	
strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.	
Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza	
nell'Ospedale lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme,	
regole e prescrizioni sopra indicate.	
L'Ospedale si impegna a dare comunicazione all'Università degli	
accertamenti sanitari effettuati.	
Art. 9 Trattamento dei dati e privacy	
Il Soggetto Ospitante, Titolare autonomo del trattamento, ai sensi	
dell'art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, assume tutte le	
iniziative e pone in essere tutti gli adempimenti necessari per	
garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto	
della normativa di riferimento.	

Lo specializzando, nell'espletamento delle attività regolate dalla	
presente Convenzione agisce in qualità di autorizzato del	
trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno	
2003, n. 196 e dell'art. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679,	
avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e	
conservati nei limiti delle finalità perseguite.	
La nomina verrà effettuata dall'IRCCS Ospedale Policlinico San	
Martino presso il quale saranno svolte le prestazioni oggetto del	
rapporto convenzionale.	
Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto	
professionale così come previsto dalla normativa nazionale.	
In particolare il Soggetto Ospitante provvederà ad impartire precise	
istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato del trattamento a	
termine, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle	
disposizioni di Legge.	
 Art. 10 Oneri	
Resta inteso che l'attuazione del presente Accordo non comporta	
oneri aggiuntivi per l'Università e per l'Ospedale, rispetto a quelli	
derivanti dal presente Accordo.	
Art. 11 Validità	
Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere	
dall'a.a. 2021/2022 fino all'anno accademico 2025/2026.	
Art. 12 Recesso	
Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione	
dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere	
10	

for	rmalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da	
ind	oltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
ор	ppure mediante PEC.	
L'(Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima	
de	ella naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non	
do	ovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli	
sta	andard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete	
for	rmativa della scuola.	
	Art. 13 Spese di bollo e registrazione	
II	presente Accordo sarà soggetto all'imposta di bollo a cura ed a	
sp	pese dell'Ospedale, salvo che la stessa goda dell'esenzione	
pr	evista dalla normativa vigente.	
II	presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di	
qu	uanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese	
sa	aranno a carico della parte richiedente.	
II	presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi	
de	ell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le	
mo	odalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice	
de	ell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche	
an	mministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato	
dię	gitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.	
Le	etto, approvato e sottoscritto.	
Pe	er l'Università degli Studi di Torino	
	44	

II Rettore	
(Prof.Stefano Geuna)	
Per l'Ospedale Policlinico San Martino	
Il Legale Rappresentante	
Dott.Salvatore Giuffrida	
(Documento firmato digitalmente)	
12	

ACCORDO ATTUAT	CCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI		
TORINO E L'IRCCS (E L'IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO		
DALL'ANNO AC	CADEMICO 2021/2022 ALL'AN	NNO	
ACCADEMICO 2025/2026			
ALLEGATO			
OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO			
SCUOLA	Struttura collegata		
Neurochirurgia	Neurochirurgia 3003		
SCUOLA	Struttura complementare		
Audiologia e foniatria	Otorinolaringoiatria 3803		
	13		
	-		

